RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-347/87 *

I — Antefatti

1. La normativa italiana fa divieto ai produttori, agli importatori, ai grossisti e ai dettaglianti di vendere lo zucchero a un prezzo superiore al prezzo massimo fissato dal comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il « CIP »). L'inosservanza del divieto comporta sanzioni penali.

2. Col provvedimento 24 ottobre 1984, n. 39/1984, il CIP diminuiva il prezzo massimo dello zucchero, con effetto dal 30 ottobre 1984, nella misura di 40,09 LIT per chilogrammo.

3. Per salvaguardare il margine di guadagno degli operatori interessati dalla riduzione dei prezzi massimi, il provvedimento CIP n. 39/1984 autorizzava la cassa conguaglio zuccheri a rimborsare, dal 30 ottobre 1984, 37,12 LIT per chilogrammo sulle giacenze di zucchero bianco esistenti presso i commercianti al 29 ottobre 1984.

4. Il suddetto provvedimento veniva comunicato dalle autorità italiane alla Commissione il 14 e il 28 novembre 1984.

5. Il 25 ottobre la Commissione pubblicava una comunicazione (GU C 269, pag. 2) in cui rilevava che il rimborso contemplato dal provvedimento CIP n. 39/1984 costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE, il quale non poteva beneficiare delle deroghe di cui al n. 3 dello stesso articolo, e rendeva noto di aver deciso di avviare, relativamente a detto aiuto, il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, 1° comma, del trattato CEE. Nella stessa comunicazione la Commissione informava inoltre di aver deciso il 18 dicembre 1985 che il regime italiano di fissazione dei prezzi massimi per lo zucchero non era in contrasto con il regime di prezzi comunitario.

6. Con decisione 8 aprile 1987, « relativa ad un aiuto concesso dal governo italiano a favore dei negozianti italiani di zucchero », pubblicata il 4 novembre 1987 nella GU L 313, pag. 24, la Commissione dichiarava che l'aiuto consistente nel versamento ai commercianti italiani di 37,12 LIT il chilogrammo per lo zucchero bianco in giacenza era incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE e non poteva essere erogato.

7. Avverso questa decisione le imprese ricorrenti, commercianti italiani di zucchero, hanno proposto il ricorso d'annullamento in esame.

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

1. Il ricorso delle imprese ricorrenti è stato registrato nella cancelleria della Corte l'11 novembre 1987.

2. La Commissione ha sollevato, in base all'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, un'eccezione d'irricevibilità contro il ricorso. Con decisione 23 novembre 1988 la Corte

* Lingua processuale: l'italiano.

ha deliberato di esaminare le questioni attinenti alla ricevibilità congiuntamente al merito.

3. Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

— dichiarare la legittimazione processuale attiva delle imprese ricorrenti;

— annullare la decisione della Commissione 8 aprile 1987 indirizzata allo stato italiano, e non pubblicata, avente ad oggetto [come emerge dalla nota della Commissione 18 maggio 1987, n. SG (87) D/6225, di cui le imprese ricorrenti hanno avuto conoscenza nei giorni scorsi] la constatazione dell'incompatibilità dei rimborsi previsti dal provvedimento CIP n. 39/1984 (e n. 41/1984);

— condannare la Commissione al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio.

4. La *Commissione*, convenuta, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in subordine, respingerlo;

— condannare le ricorrenti alle spese.

5. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

6. A norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte, con decisione 4 ottobre 1989, ha attribuito la causa alla sesta sezione.

III — Mezzi e argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

1. La *Commissione* solleva contro il ricorso un'eccezione d'irricevibilità basata inizialmente su due mezzi.

a) Col primo mezzo la Commissione sostiene che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di due mesi stabilito dall'art. 173, terzo comma, del trattato CEE. Il ricorso, depositato l'11 novembre 1987, è tardivo poiché le ricorrenti erano a conoscenza dal 1° agosto 1987 della decisione impugnata, che non è stata né pubblicata nella Gazzetta ufficiale né notificata ad alcuna di esse. Infatti, una comunicazione in cui si faceva menzione della controversa decisione della Commissione 8 aprile 1987 fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* il 1° agosto 1987. Pertanto, questa comunicazione, che informò le ricorrenti dell'esistenza della decisione impugnata, fece decorrere il termine per ricorrere.

Tuttavia, in una nota di rettifica 4 maggio 1988 la Commissione ammette che la decisione controversa fu pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 novembre 1987 e nel controricorso dichiara di rinunciare a questo primo mezzo d'irricevibilità.

b) Col secondo mezzo la Commissione deduce che le ricorrenti, impugnando in apparenza la sua controversa decisione adottata

ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE e rivolta alla Repubblica italiana, vogliono in realtà indurre la Corte a dichiarare che la Repubblica italiana, istituendo e mantenendo in vigore un sistema di fissazione di prezzi massimi per la vendita dello zucchero all'ingrosso e al dettaglio, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario. In effetti, le ricorrenti non contestano la conclusione, enunciata nella decisione impugnata, che il versamento ai commercianti italiani di 37,12 LIT il chilogrammo per lo zucchero bianco in giacenza costituisce un aiuto incompatibile col mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE, ma si limitano a sostenere che la Commissione ha illegittimamente omesso di agire per far dichiarare la normativa italiana sui prezzi massimi dello zucchero contrastante col diritto comunitario. Orbene, i ricorsi per inadempimento non sono esperibili dai singoli e questi non possono proporre ricorsi per carenza contro atti con i quali la Commissione si rifiuti di iniziare il procedimento contemplato dall'art. 169 del trattato CEE (sentenza 1° marzo 1966, causa 48/65, Lütticke, Racc. 1966 pag. 26). Ne consegue che non è lecito alle ricorrenti aggirare tali ostacoli perseguendo l'annullamento della decisione della Commissione, adottata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del trattato CEE. Il ricorso è quindi irricevibile per mancanza di legittimazione attiva delle ricorrenti.

Nel controricorso la Commissione sottolinea che nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità le ricorrenti non hanno addotto il minimo argomento per confutare la sua tesi.

Infine, nella controreplica la Commissione assume che nella replica le ricorrenti hanno deformato il suo punto di vista affermando che essa ha considerato il previo accertamento dell'illegittimità del sistema italiano di fissazione dei prezzi massimi dello zucchero come presupposto indispensabile perché esse possano impugnare la decisione di cui trattasi. La Commissione precisa che la questione della legittimità o dell'illegittimità del suddetto sistema non è affatto pertinente. La decisione impugnata, sebbene si riferisca, nella motivazione, alla decisione 18 dicembre 1985 con cui la Commissione si è rifiutata di considerare che la fissazione dei prezzi dello zucchero in Italia costituisce infrazione del regime comunitario dei prezzi, non è affatto basata su tale valutazione giuridica della Commissione.

2. a) *Le ricorrenti* confutano il primo mezzo d'irricevibilità sostenendo che l'Associazione di categoria di cui fanno parte intervenne nella fase precontenziosa rispondendo alla comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 ottobre 1986, di guisa che la Commissione era tenuta a comunicare agli interessati l'esito del procedimento aperto in base all'art. 93 del trattato CEE. Inoltre, l'informazione pubblicata il 1° agosto 1987 nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,* che faceva riferimento alla decisione controversa, non consentiva né di identificare quest'ultima né di conoscerne esattamente il contenuto, e pertanto non poteva far decorrere il termine di ricorso. Per contro, l'elemento determinante da prendere in considerazione ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione è la pubblicazione della decisione di cui trattasi nella Gazzetta ufficiale del 4 novembre 1987.

Nella replica le ricorrenti si limitano a prendere atto della rinuncia della Commissione a questo mezzo.

b) Le ricorrenti concludono del pari per il rigetto del secondo mezzo d'irricevibilità deducendo che la Commissione, per scarsa

conoscenza della lingua italiana, non ha capito bene il loro ragionamento. Secondo le ricorrenti, l'attenta lettura dell'atto introduttivo può consentire alla Commissione di comprendere la portata della controversia. Dall'atto introduttivo emerge infatti che il rimborso di cui trattasi costituisce non già un aiuto, ma il risarcimento del danno cagionato ai commercianti di zucchero dalla normativa italiana, la cui contrarietà al diritto comunitario la Commissione ha omesso di censurare.

Nella replica le ricorrenti aggiungono che dall'argomentazione della Commissione risulta che le imprese interessate non possono contestare la decisione controversa poiché occorrerebbe prima far accertare l'illegittimità del sistema italiano di fissazione dei prezzi dello zucchero e tale illegittimità potrebbe essere denunciata solo dalla Commissione nell'ambito di un ricorso per inadempimento. Secondo le ricorrenti, dal giudizio espresso dalla Commissione il 18 dicembre 1985 nel senso della compatibilità del sistema italiano con il diritto comunitario deriva necessariamente che il rimborso prescritto dal provvedimento CIP n. 39/1984 è indispensabile per evitare discriminazioni, vietate dall'art. 40, n. 3, 2° comma, del trattato CEE, sia fra i commercianti italiani che hanno venduto lo zucchero prima del 30 ottobre 1984 e quelli che l'hanno venduto dopo detta data, sia fra operatori italiani e operatori comunitari. Quindi, il rimborso di cui trattasi costituisce non un aiuto, ma un risarcimento destinato ad evitare una discriminazione derivante dall'applicazione del sistema italiano di fissazione dei prezzi, il quale è incompatibile col diritto comunitario. Dalla stessa decisione controversa emerge che questa, basandosi sul giudizio espresso dalla Commissione il 18 dicembre 1985, subordina la qualifica del rimborso prescritto dal CIP come aiuto vietato dal trattato all'accertamento della compatibilità del sistema italiano di fissazione dei prezzi dello zucchero con la normativa comunitaria. Di conseguenza si deve considerare del tutto infondata la tesi della Commissione secondo cui la qualifica di « aiuto », nel caso di specie, è indipendente dalla questione dell'eventuale incompatibilità esistente fra la normativa italiana e il diritto comunitario e secondo cui il ricorso, basato sull'esistenza di tale compatibilità, è irricevibile.

B — *Nel merito*

1. Le *ricorrenti* sostengono innanzitutto che il sistema italiano dei prezzi massimi dello zucchero è incompatibile con talune disposizioni del trattato CEE. Così, l'art. 30 del trattato osta alle normative nazionali in materia di fissazione dei prezzi che siano potenzialmente in grado di ostacolare il commercio intracomunitario. Inoltre, l'art. 40, n. 3, secondo comma, del trattato, che si applica sia alle discriminazioni introdotte dalle istituzioni comunitarie sia a quelle introdotte dagli Stati membri, non consente la discriminazione ai danni degli operatori italiani consistente nelle perdite subite in conseguenza di un intervento illegittimo sui prezzi da parte delle autorità nazionali.

Il sistema italiano di cui trattasi è del pari incompatibile con la giurisprudenza della Corte in materia di fissazione dei prezzi nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli. Il settore dello zucchero è interamente assoggettato alla disciplina comunitaria dettata dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati

nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), che attribuisce al Consiglio e alla Commissione competenza esclusiva in materia e vieta agli Stati membri di esercitare una concorrente competenza nello stesso settore (sentenza 18 giugno 1970, causa 74/69, Krohn, Racc. pag. 451, e 30 gennaio 1974, causa 159/73, Hannoversche Zucker, Racc. pag. 121). Per quanto riguarda, in particolare, la fissazione dei prezzi dello zucchero, emerge dalla costante giurisprudenza della Corte (sentenza 23 gennaio 1975, causa 31/74, Galli, Racc. pag. 47; 6 novembre 1979, causa 10/79, Toffoli, Racc. pag. 3301; 6 novembre 1979, cause riunite da 16 a 20/79, Danis, Racc. pag. 3327; 17 gennaio 1980, cause riunite 95 e 96/79, Kefer, Racc. pag. 103 e 5 giugno 1985, causa 116/84, Roelstraete, Racc. pag. 1705) che nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione è basata su di un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune. Secondo detta giurisprudenza, la sola via compatibile col diritto comunitario per raggiungere, in un settore disciplinato da un'organizzazione comune di mercato, i fini perseguiti da una normativa nazionale contro l'aumento dei prezzi consiste, per gli Stati membri, nell'assumere a livello comunitario le iniziative necessarie a far sì che la competente autorità comunitaria emani o autorizzi provvedimenti conformi alle esigenze del mercato unico (sentenza Galli, sopra menzionata).

Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi nella fase di produzione e del commercio all'ingrosso, la Corte ha considerato che una normativa nazionale intesa a promuovere la formazione di un prezzo uniforme alla produzione, consensualmente o d'autorità, a livello nazionale o regionale, si situa di per sé stessa al di fuori dell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri (sentenza Toffoli, sopra menzionata) e che la competenza ad adottare provvedimenti specifici che comportino un intervento nel sistema di formazione dei prezzi, particolarmente limitando gli effetti di una modifica del livello dei prezzi comunitari per quel che riguarda i prezzi d'intervento o per quel che riguarda il corso del cambio della moneta nazionale rispetto all'unità di conto è, salvo espressa deroga, esclusivamente comunitaria (sentenza 25 maggio 1977, causa 77/76, Cucchi, Racc. pag. 987).

Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dello zucchero nella fase della vendita al dettaglio, le ricorrenti ricordano che, secondo la giurisprudenza della Corte, i regolamenti comunitari in materia agricola che contemplano un regime di prezzi e si applicano nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso lasciano intatto il potere degli Stati membri, salve restando altre disposizioni del trattato, di adottare provvedimenti adeguati in materia di formazione dei prezzi nella fase del commercio al minuto e del consumo, purché tali provvedimenti non mettano a repentaglio gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, e in particolare il regime di prezzi vigente nell'ambito della stessa (sentenze Galli, Danis e Kefer, citate). Così, il diritto comunitario non osta alla fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un margine di utile massimo per la vendita al dettaglio della merce considerata calcolato essenzialmente in base ai prezzi d'acquisto praticati nella fase commerciale anteriore e variante in funzione di detti prezzi, purché i prezzi d'acquisto presi in considerazione per il calcolo del margine di utile siano maggiorati delle spese commerciali e d'importazione effettivamente sostenute dal dettagliante nella fase dell'approvvigionamento e della vendita ai consumatori e purché il

margine di utile sia fissato ad un livello che non ostacoli gli scambi intracomunitari (sentenza Kefer, citata) e che consenta ai dettaglianti di ottenere una remunerazione equa della loro attività (sentenza Roelstraete, citata).

Le ricorrenti ne deducono che le normative nazionali in materia di fissazione dei prezzi dei prodotti assoggettati ad un'organizzazione comune di mercato sono illegittime nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, mentre la Corte, pur ammettendo il potere degli Stati membri d'intervenire per controllare i prezzi delle merci vendute al consumatore finale, ha fissato limiti precisi a detto potere. Infatti, il solo modo, per le autorità nazionali, di intervenire legittimamente nella determinazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti agricoli assoggettati alla normativa comunitaria è quello di tener conto di tutti i dati che solitamente concorrono nella formazione del prezzo dei prodotti sul mercato libero, vale a dire prezzo d'acquisto della materia prima, spese di lavorazione e di commercializzazione e ragionevole margine di profitto. Per contro, qualunque altro sistema di calcolo, e in particolare il sistema che facesse riferimento forfettariamente al tasso di svalutazione della moneta, sarebbe incompatibile col diritto comunitario.

Orbene, nonostante detto orientamento giurisprudenziale, la Commissione, nei vent'anni di applicazione della normativa CEE sullo zucchero, non ha mai preso posizione sul sistema italiano di fissazione dei prezzi di questo prodotto. Malgrado le numerose cause instaurate dinanzi alla Corte, nelle quali la normativa italiana è stata messa in discussione, la Commissione non si è mai adoperata per ottenere l'abrogazione del sistema vigente in Italia, consentendo così a questo Stato membro di fissare, in violazione del diritto comunitario e a detrimento degli operatori interessati, i prezzi dello zucchero in tutte le fasi commerciali. Per di più, nella comunicazione 25 ottobre 1986 e nella motivazione della decisione controversa essa ha addirittura fatto menzione di una decisione 18 dicembre 1985 in cui ha deliberato di non considerare il principio della fissazione nazionale del prezzo dello zucchero in Italia come un'infrazione del regime comunitario dei prezzi.

Di conseguenza, la Commissione non può adesso contestare il rimborso deciso dal CIP nel 1984. Infatti il provvedimento n. 39/1984 col quale il CIP ha diminuito i prezzi massimi dello zucchero ha gravemente danneggiato gli operatori interessati. Il rimborso suddetto è stato necessario per compensare la perdita subita dai commercianti. Pertanto, quello che la Commissione considera aiuto di stato vietato dal trattato costituisce in realtà il risarcimento, da parte delle autorità italiane, del danno derivante agli interessati dalla normativa nazionale sulla fissazione dei prezzi massimi. La Commissione, avendo omesso di far dichiarare l'incompatibilità di detta normativa col diritto comunitario, non può fondatamente considerare il rimborso, diretto a porre riparo agli effetti dannosi di un provvedimento illegittimo, come un aiuto vietato dal diritto comunitario. Di conseguenza la decisione impugnata è viziata e dev'essere annullata.

L'infondatezza della tesi della Commissione risulta con ancora maggiore evidenza dal fatto che il 20% circa dello zucchero in giacenza il 29 ottobre 1984 era di origine co-

munitaria, il che dimostra che il rimborso deciso dal CIP non rispondeva a un intento protezionistico mirante a favorire il prodotto italiano ai danni di quello degli altri Stati membri.

Le ricorrenti aggiungono che la Commissione, nel difendere il sistema italiano di fissazione dei prezzi dello zucchero, confonde la giurisprudenza della Corte in materia di prezzi all'ingrosso e quella relativa ai prezzi al consumo. Nella fattispecie si tratta della fissazione dei prezzi all'ingrosso, fase nella quale gli Stati membri non hanno alcun potere poiché solo la Comunità può fissare i prezzi dei prodotti agricoli (sentenza 1° luglio 1987, causa 216/86, Antonini, Racc. pag. 2919). Pertanto la normativa italiana, che determina un blocco sistematico dei prezzi a tutti i livelli commerciali, è assolutamente incompatibile con il diritto comunitario. Infine, la Commissione non può trarre argomento dalla sentenza 26 febbraio 1976 (causa 65/75, Tasca, Racc. pag. 291), tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte citata dalle ricorrenti.

2. La *Commissione* considera giuridicamente errata la tesi delle ricorrenti, che non contestano l'aiuto in sé e per sé, ma sostengono che il rimborso di cui trattasi è destinato a compensare le perdite subite in conseguenza dell'applicazione di un regime nazionale dei prezzi che contrasterebbe col diritto comunitario, e che rimproverano alla Commissione di non aver instaurato un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica italiana.

La Commissione deduce innanzitutto che la normativa italiana in materia di fissazione dei prezzi dello zucchero non è incompatibile col diritto comunitario. Infatti, emerge dalla giurisprudenza della Corte che un regime nazionale di fissazione dei prezzi a livello di commercio all'ingrosso e/o al dettaglio, contrariamente a quanto si potrebbe verificare nell'ipotesi di fissazione dei prezzi nella fase della produzione, non é di per sé incompatibile con il diritto comunitario, nemmeno nei settori agricoli disciplinati da regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune del mercato dei prodotti considerati, a meno che possa dimostrarsi che detto regime nazionale è idoneo a compromettere gli scopi e il funzionamento dell'organizzazione comune, ed in ispecie del regime di prezzi da essa istituito (sentenza Tasca, citata). La sentenza Kefer (citata) non può essere invocata a sostegno della tesi delle ricorrenti, ma costituisce per contro la conferma della giurisprudenza della Corte secondo cui gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni nazionali nel meccanismo di formazione dei prezzi, quale è determinato dall'organizzazione comune, mentre la normativa comunitaria comprendente un regime di prezzi che si applichi nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso lascia gli Stati membri liberi, fatte salve le altre disposizioni del trattato, di adottare gli opportuni provvedimenti in fatto di formazione dei prezzi nella fase del commercio al minuto e del consumo, purché essi non mettano in pericolo gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.

Per quanto riguarda la decisione impugnata dalle ricorrenti, la Commissione sostiene che la sua legittimità risulta dalla sua motivazione. Dal punto IV, n. 1, della decisione emerge chiaramente che l'elemento determinante della motivazione della stessa risiede nel fatto che il rimborso costituisce un aiuto di stato, atto a provocare una distorsione della concorrenza nel commercio intracomunitario. Infatti, l'aiuto è concesso ai commercianti italiani che detenevano scorte di

zucchero il 29 ottobre 1984, mentre i loro concorrenti degli altri Stati membri non possono fruirne: il provvedimento di cui trattasi ha quindi l'effetto di attribuire ai commercianti italiani di zucchero un vantaggio rispetto ai commercianti degli altri Stati membri. Per di più, esso incide anche sugli scambi di zucchero tra l'Italia e gli altri Stati membri che potrebbero esportare in detto paese. Ne consegue che il rimborso deciso nel 1984 costituisce un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE e, come la Commissione ha considerato nel punto IV, n. 2, della motivazione della decisione impugnata, nella fattispecie non si può applicare nessuna delle deroghe ai sensi dei nn. 2 e 3 del suddetto art. 92.

Orbene, le ricorrenti non hanno addotto alcun argomento idoneo a confutare questo ragionamento della Commissione. Esse si sono limitate a sostenere che il sistema italiano di fissazione dei prezzi dello zucchero contrasta col diritto comunitario e che il rimborso di cui trattasi è destinato a compensare gli effetti della diminuzione dei prezzi massimi.

Per quanto riguarda il primo assunto delle ricorrenti, la Commissione rileva che, anche qualora — il che è estremamente improbabile — la Corte dovesse considerare il regime italiano incompatibile con quanto prescritto dal diritto comunitario, tra detto regime e la decisione impugnata non vi è un nesso sufficiente per giustificare l'annullamento di questa decisione, poiché quest'ultima non è affatto basata sull'assunto della Commissione che il regime italiano non è in contrasto col diritto comunitario. Infatti, la motivazione di detta decisione si limita ad alludere, in via indicativa, all'intenzione della Commissione di non avviare il procedimento ex art. 169 del trattato CEE nei confronti della Repubblica italiana e questa menzione non rappresenta affatto un elemento costitutivo, giuridicamente rilevante, della motivazione vera e propria su cui è basata la decisione.

Quanto al secondo assunto delle ricorrenti, l'elemento decisivo della motivazione della decisione controversa è il fatto che il rimborso costituiva un aiuto idoneo a falsare la concorrenza; è irrilevante che il versamento deciso dalle autorità italiane fosse inteso ad attenuare gli effetti dei provvedimenti italiani di fissazione dei prezzi dello zucchero. Per di più, in mancanza dell'aiuto di cui trattasi, il provvedimento CIP n. 39/1984 avrebbe avuto la conseguenza di ridurre i margini di profitto relativi ai quantitativi giacenti presso i commercianti italiani, senza per questo causare una perdita in termini assoluti. Di conseguenza, la mera esistenza del sistema italiano di controllo dei prezzi dello zucchero è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione dei rimborsi di cui trattasi come « aiuti » ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato CEE, di modo che la questione della legittimità di detto sistema con riguardo al diritto comunitario, e in particolare con riguardo alle norme che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato in tale settore, è anch'essa del tutto irrilevante. Infatti la Commissione, anche qualora fosse pervenuta alla conclusione che il regime italiano dei prezzi dello zucchero è incompatibile col diritto comunitario ed avesse avviato contro lo Stato italiano il procedimento contemplato dall'art. 169 del trattato CEE, avrebbe comunque emanato legittimamente la decisione impugnata.

La Commissione sostiene infine che il riferimento delle ricorrenti all'art. 40, n. 3, del

trattato CEE non è affatto pertinente. Infatti, l'asserita discriminazione non è fra produttori o categorie di produttori, ma fra i commercianti che disponevano in Italia, il 30 ottobre 1984, di giacenze di zucchero e quelli che non ne avevano. Pertanto, l'art. 40, n. 3, non può applicarsi nella fattispecie.

F. A. Schockweiler
giudice relatore